



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

OGGETTO: Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - Associazione "LATTIERO CASEARIA AQUILANA", con sede in L'Aquila.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *"Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare"*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato I della L. 15 marzo 1997, n. 59)"*;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *"Competenze delle regioni e delle province autonome"*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *"Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni."*;

VISTI, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *"..[.] dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché' ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi."*
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *"L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5"*;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante *"PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO"*, con cui, tra l'altro, il Servizio *"Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale"* è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che l'Associazione "LATTIERO CASEARIA AQUILANA", a cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con provvedimento della Giunta Regionale n. 3347 del 12/06/1986, è stata iscritta in data 5 ottobre 1988 al n. 348 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

RILEVATO che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

DATO ATTO che:

- il Tribunale dell'Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'Associazione "LATTIERO CASEARIA AQUILANA", risultando che la stessa era stata iscritta in data 5.10.1988 al n. 348 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

RILEVATO che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, è stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'Associazione "LATTIERO CASEARIA AQUILANA", già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

EVIDENZIATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

TENUTO CONTO CHE, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

RICHIAMATA la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale

territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

RILEVATO che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita all'Associazione "LATTIERO CASEARIA AQUILANA", è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune dell'Aquila per n. 15 giorni dal 07/10/2025 al 21/10/2025 (giusta relata di pubblicazione del Comune dell'Aquila, in atti al prot. n. 416348/25 del 22.10.2025);
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata pubblicata per giorni 15 a far data dal 7.10.2025 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Serie Speciale n. 235/2025 del 17.10.2025;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non è pervenuto qualsivoglia riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento d'estinzione, pubblicato nei modi su indicati;

PRESO ATTO che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

PRESO ATTO che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera la Fondazione, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: *"I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi."*

VISTA la nota prot. n. 444328/25 del 11/11/2025 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività della Fondazione, al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Agricoltura", precisando che *"qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi"*;

VISTA la nota prot. n. 457173/25 del 18/11/2025 con cui il Dipartimento "Agricoltura" ha espresso il proprio parere favorevole *"in ordine al procedimento di estinzione dell'Associazione LATTIERO CASEARIA AQUILANA ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile, come richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 7/2024"*;

RILEVATO che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, il parere si intende, in modo implicito, favorevolmente espresso;

ACCERTATO che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione "LATTIERO CASEARIA AQUILANA";

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale dell'Aquila perché provveda agli adempimenti di rito;

RITENUTO, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica della dell'Associazione “LATTIERO CASEARIA AQUILANA” con sede in L'Aquila;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*” e della Circolare del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della “Direzione generale della Regione”, reggente del Dipartimento “Presidenza - Programmazione - Turismo” e il Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti dell'Associazione “LATTIERO CASEARIA AQUILANA” dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”;
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”;
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione “LATTIERO CASEARIA AQUILANA” con sede in L'Aquila;
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale dell'Aquila, perché provveda agli adempimenti di rito,
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del Tribunale dell'Aquila, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione dell'Associazione “LATTIERO CASEARIA AQUILANA”, già iscritta al n. 348 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*Il Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della Giunta
Regionale”*
Dott. Marco De Santis

*Il DIRETTORE GENERALE reggente
del
Dipartimento “Presidenza -
Programmazione - Turismo”*
Dott. Vincenzo Rivera

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Marco Marsilio